



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'**

APS

Ente Terzo Settore – Associazione Promozione Sociale

STATUTO DELLA SEDE DI SAMBUCA DI SICILIA

Approvato dalla Assemblea del 29/09/2019

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

- 1.) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117 del 3.07.2017, la Sede locale dell'UNITRE di Sambuca di Sicilia, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - (ETS) – APS
- 2.) L'Associazione locale, assume la denominazione di "Università della Terza Età – sede di Sambuca di Sicilia, siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, (ETS) – APS, con sede in Via Panitteri, 1
- 3.) L'Associazione ha durata illimitata

Art. 2 – Riconoscimento

- 1.) La Sede locale, avendo ottenuto in data 09 settembre 2015 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità

- 1.) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - ✓ educare;
 - ✓ formare;
 - ✓ informare
 - ✓ fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - ✓ promuovere la ricerca;
 - ✓ aprirsi al sociale e al territorio;
 - ✓ operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
 - ✓ contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - ✓ promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- 2.) L'Associazione può realizzare anche le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti d), f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Art. 4 – Adesioni

- 4) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 5) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 6) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
- 7) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del Dlgs. 117/17, come stabilito in Regolamento. Delibera a maggioranza relativa dei votanti
- 8) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale
 - b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento
 - c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
 - d) approva il rendiconto gestionale, predisposto dal Consiglio Direttivo
 - e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
 - f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
 - g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- 9) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza qualificata pari al 50%+1 dei votanti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
- 10) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) modifiche statutarie
 - b) scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1.) Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il/i Vice Presidente/i
 - c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) I Consiglieri in numero da due a 6
- 2.) Al Consiglio Direttivo compete:
 - a) proporre all'Assemblea la quota sociale annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale
 - b) curare la formazione del rendiconto gestionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - e) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
 - f) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - g) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- 3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

- c) dall'attività di raccolta fondi
- d) da rimborsi per convenzioni
- e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2.) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute

Art. 19 – Libri Sociali

1.) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) Libro degli Associati
- b) registro dei volontari
- c) libro verbali Assemblea degli Associati
- d) libri verbali Consiglio Direttivo
- e) relazioni Organo di Controllo; a cura dell'organo stesso

2.) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.

3.) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

4.) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento, ed autorizzate.

Art. 20– Scioglimento della Sede Locale

1.) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2.) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.

3.) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

